



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato", così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il D.M. 22 marzo 2011 concernente le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice revisore del ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 4 del 22 febbraio 2013 concernente un bando di concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica a n. 5 posti nella qualifica di vice revisore, disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 20 in data 17 giugno 2013, di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione del vincitore del concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica per l'accesso al corso per la nomina a vice revisore ed a vice revisore in soprannumero del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2004;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con il quale ai vincitori del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l'inizio per l'espletamento del relativo corso di formazione;

VISTO il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice revisori vincitori del citato concorso interno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del D.C.C. n. 4 del 22 febbraio 2013, i vincitori di tale concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice revisore

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice revisore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 3 febbraio 2014 per il dipendente dichiarato, con il citato D.C.C. in data 17 giugno 2013, vincitore del concorso per l'accesso alla qualifica di vice revisore, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 4 in data 22 febbraio 2013.

2. Il corso è denominato 4° corso di formazione "Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT)) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate, dal lunedì al venerdì.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 3 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di provenienza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 3 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, della cui applicazione è incaricato un funzionario affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rappresenterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati

spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4

Programma didattico

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice revisore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 3 del 22 gennaio 2013.

Art. 5

Metodologia didattica

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice revisore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6

Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso

1. Gli allievi vice revisori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venti giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei venti giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7 Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice revisore sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.


5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.

Art. 8 Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone



OK



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell’articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato”, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il D.M. 22 marzo 2011 concernente le modalità di svolgimento del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell’esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice revisore del ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 23 del 22 luglio 2013 concernente un bando di concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica a n. 3 posti nella qualifica di vice revisore, disponibili al 31 dicembre 2008;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11 novembre 2013 di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione del vincitore del concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica per l’accesso al corso per la nomina a vice revisore ed a vice revisore in soprannumero del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2008;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con il quale ai vincitori del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l’inizio per l’espletamento del relativo corso di formazione;

VISTO il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice revisori vincitori del citato concorso interno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del D.C.C. n. 23 del 22 luglio 2013, i vincitori di tale concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice revisore

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice revisore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 4 febbraio 2014 per il dipendente dichiarato, con il citato D.C.C. in data 11 novembre 2013, vincitore del concorso per l'accesso alla qualifica di vice revisore, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 23 in data 22 luglio 2013.

2. Il corso è denominato 5° corso di formazione "Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate, dal lunedì al venerdì.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 4 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di provenienza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 4 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, della cui applicazione è incaricato un funzionario affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rappresenterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della

fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4

Programma didattico

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice revisore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 3 del 22 gennaio 2013.

Art. 5

Metodologia didattica

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice revisore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6

Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso

1. Gli allievi vice revisori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venti giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei venti giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7

Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice revisore sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.

Art. 8


Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



22/1



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell’articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato”, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il D.M. 22 marzo 2011 concernente le modalità di svolgimento del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell’esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice revisore del ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice revisori vincitori del citato concorso interno;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 24 del 22 luglio 2013 concernente un bando di concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica a n. 10 posti nella qualifica di vice revisore e a n. 1 posto in soprannumero nella qualifica di vice revisore, disponibili al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11 novembre 2013, di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione del vincitore del concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica per l’accesso al corso per la nomina a vice revisore ed a vice revisore in soprannumero del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2010;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con il quale ai vincitori del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l’inizio per l’espletamento del relativo corso di formazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del D.C.C. n. 24 del 22 luglio 2013, i vincitori di tale concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice revisore

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice revisore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 5 febbraio 2014 per le n. 8 unità di personale avviate, con il D.C.C. n.6 in data 22 gennaio 2014, al corso per l'accesso alla qualifica di vice revisore, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 24 in data del 22 luglio 2013.

2. Il corso è denominato 6° corso di formazione "Parco Nazionale della Val Grande".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate, dal lunedì al venerdì.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 5 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di appartenenza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 5 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, della cui applicazione è incaricato un funzionario affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rapporterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della

fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4 **Programma didattico**

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice revisore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 3 del 22 gennaio 2013.

Art. 5 **Metodologia didattica**

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice revisore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6 **Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso**

1. Gli allievi vice revisori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venti giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei venti giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7
Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice revisore sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.


Art. 8
Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



27



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato", così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il D.M. 22 marzo 2011 concernente le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice revisore del ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice revisori vincitori del citato concorso interno;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 25 del 22 luglio 2013 concernente un bando di concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica a n. 32 posti nella qualifica di vice revisore e a n. 5 posti in soprannumero nella qualifica di vice revisore, disponibili al 31 dicembre 2011;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 12 novembre 2013, di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione del vincitore del concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica per l'accesso al corso per la nomina a vice revisore ed a vice revisore in soprannumero del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2011;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con il quale ai vincitori del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l'inizio per l'espletamento del relativo corso di formazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del D.C.C. n. 25 del 22 luglio 2013, i vincitori di tale concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice revisore

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice revisore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 6 febbraio 2014 per le n. 33 unità di personale avviate, con il D.C.C. n. 7 in data 22 gennaio 2014, al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice revisore, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 25 in data 22 luglio 2013.

2. Il corso è denominato 7° corso di formazione "Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 6 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di appartenenza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 6 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, della cui applicazione è incaricato un funzionario

affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rapporterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4

Programma didattico

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice revisore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 3 del 22 gennaio 2013.

Art. 5

Metodologia didattica

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice revisore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6

Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso

1. Gli allievi vice revisori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venti giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei venti giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di

avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7

Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice revisore sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.

Art. 8


Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Gesare Patrone





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato", così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il D.M. 22 marzo 2011 concernente le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice revisore del ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice revisori vincitori del citato concorso interno;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 26 del 22 luglio 2013 concernente un bando di concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica a n. 14 posti nella qualifica di vice revisore e a n. 2 posti in soprannumero nella qualifica di vice revisore, disponibili al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11 novembre 2013, di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione del vincitore del concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica per l'accesso al corso per la nomina a vice revisore ed a vice revisore in soprannumero del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2012;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con il quale ai vincitori del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice revisore nel ruolo dei Revisori del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l'inizio per l'espletamento del relativo corso di formazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del D.C.C. n. 26 del 22 luglio 2013, i vincitori di tale concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice revisore

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice revisore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 7 febbraio 2014 per le n.15 unità di personale avviate, con il D.C.C. n.8 in data 22 gennaio 2014, al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice revisore, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 26 in data 22 luglio 2013.

2. Il corso è denominato 8° corso di formazione "Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 7 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di appartenenza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 7 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 3 del 22 gennaio 2013, della cui applicazione è incaricato un funzionario

affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rapporterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4

Programma didattico

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice revisore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 3 del 22 gennaio 2013.

Art. 5

Metodologia didattica

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice revisore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6

Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso

1. Gli allievi vice revisori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di venti giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei venti giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di

avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7

Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice revisore sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.

Art. 8


Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell’articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato”, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 22 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, sono fissate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice perito;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 27 del 28 ottobre 2011 concernente un bando di concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a n. 43 posti nella qualifica di vice perito e a n. 5 posti in soprannumero nella qualifica di vice perito, disponibili al 31 dicembre 2010, nel ruolo dei Periti del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 47 del 14 giugno 2012 di approvazione del programma didattico del corso di formazione per allievi vice periti vincitori del citato concorso interno;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 82 del 22 ottobre 2013, di approvazione delle graduatorie e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso interno per titoli di servizio ed esami per l’accesso al corso per la nomina a vice perito del Corpo forestale dello Stato per le vacanze al 31 dicembre 2010 ed ammissione al corso dell’allievo vice perito PASQUALINI Carlo;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 83 del 22 ottobre 2013, di nomina ad allievo vice perito del Corpo forestale dello Stato, per le vacanze al 31 dicembre 2010, ed ammissione al corso di formazione del personale di cui all’allegato 1, ad eccezione della signora SCAMPONI Maria Teresa;

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 con la quale alle n. 6 unità di personale nominate allievo vice perito del citato concorso interno per la nomina alla qualifica di vice perito nel ruolo dei Periti del Corpo forestale dello Stato, è stata comunicata la sede e l’inizio del relativo corso di formazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del D.C.C. n. 27 del 28 ottobre 2011, gli allievi vice periti sono ammessi a frequentare un corso di formazione di sei mesi, con esame finale;

RITENUTO di dover procedere, per quanto non previsto, alla nuova determinazione delle modalità di svolgimento del suddetto corso;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la promozione a vice perito

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione tecnico-professionale per la promozione a vice perito, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 3 febbraio 2014 per le n. 6 unità di personale di cui all'allegato elenco 1 del D.C.C. n.9 in data 22 gennaio 2014.

2. Il corso è denominato 5° corso di formazione "Parco Nazionale del Vesuvio".

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola e comprenderà una fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate, dal lunedì al venerdì.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali secondo le seguenti fasi ed attività didattiche:

1^a fase dal 3 febbraio 2014 al 18 aprile 2014 presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT), in regime convittuale;

2^a fase dal 19 aprile 2014 al 18 luglio 2014 presso le sedi di provenienza;

3^a fase dal 19 luglio 2014 al 3 agosto 2014, presso la Scuola del C.F.S., per l'esame finale.

E' fissata la seguente interruzione didattica: dal 18 aprile 2014, ore 13.00 al 5 maggio 2014, ore 12.00.

4. Il corso si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 47 del 14 giugno 2012, citato nelle premesse.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso si svolge presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato sede staccata di Sabaudia (LT) e altre sedi Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni che collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il direttore del corso, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S., in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con Decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V, è nominato il consiglio didattico del corso, presieduto dal Capo del Servizio V.

4. A detto consiglio competono le funzioni relative alla individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche e il coordinamento dell'attività formativa.

5. La fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza si svolge secondo il programma didattico approvato con il D.C.C. n. 47 del 14 giugno 2012, della cui applicazione è incaricato un funzionario affidatario individuato dal responsabile della sede stessa che si rapporterà direttamente con la Scuola. Il funzionario affidatario vigila sul regolare svolgimento della fase teorico-pratica favorendo anche adeguati spazi applicativi nel rispetto del calendario didattico prevedendo un momento di verifica al termine della fase. L'affidatario illustra altresì le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione di risorse umane e materiali. La Scuola, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione su detta fase teorico-pratica, anche a mezzo del direttore del corso. Per il funzionario affidatario l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Durante la fase teorico-pratica presso le sedi di provenienza, gli allievi sono tenuti ad assistere alle attività svolte dal personale della sede, con finalità di esercitazione pratica e, comunque, non possono essere coinvolti in attività lavorativa.

Art. 4 **Programma didattico**

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice perito è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo n. 47 del 14 giugno 2012.

Art. 5 **Metodologia didattica**

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice perito. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche, mediante test intermedi, sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

Art. 6 **Decadenza e annullamento della nomina e assenza ed espulsione dal corso**

1. Gli allievi vice periti che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza di una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del Capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero per adempimenti di polizia giudiziaria.

8. Nei periodi previsti per l'interruzione didattica gli allievi rientreranno nelle sedi di provenienza. In tale periodo, eventuali assenze, a qualsiasi causa dovute, non saranno computate nei sessanta giorni complessivi di cui al comma 1.

9. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali. Le

dichiarazioni di rinuncia al corso dovranno essere presentate non oltre il quindicesimo giorno dalla data di avvio del corso, al fine di consentire l'avvio al corso di altri candidati collocati in posizione utile in graduatoria.

10. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

11. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

Art. 7

Valutazione degli allievi

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso sotto la direzione e responsabilità della Scuola del Corpo forestale dello Stato, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. Le graduatorie, distinte per profilo professionale, in base alle quali viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice perito sono articolate sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di approvazione della graduatoria.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, composta da un presidente, con la qualifica di Primo Dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di Vice Questore Aggiunto forestale o Commissario Capo forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori o superiore.

Art. 8

Disposizioni integrative

1. Il Comandante della Scuola adotta i successivi provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Roma, 22 GEN. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

